

ATTO N. DD 5900

DEL 15/11/2021

Rep. di struttura DD-TA0 N. 327

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria della fase di verifica di assoggettabilità a Via, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/06 e smi e dell'art.10 della l.r. 40/98 e s.m.i. relativa al progetto denominato: "rinnovo ed ampliamento della cava di ghiaia e sabbia in località Fontanone".
Comune: Rivalta di Torino
Proponente: Cave Sangone S.p.A
Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Premesso che:

- in data **12/08/2021** il sig. Renato FECHINO in qualità di legale rappresentante della Ditta CAVE SANGONE SPA con sede legale in RIVALTA DI TORINO (TO), via SAN LUIGI n. 130, e Codice Fiscale 00919010017 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e art. 19 del D.lgs 152/2006 e smi, relativamente al progetto di "*rinnovo ed ampliamento della cava di ghiaia e sabbia in località Fontanone*" in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- con nota n. 89634 del 30/08/2021, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi della l. 241/1990 e smi, si è svolta in modalità asincrona, convocata con nota n. 89634 del 30/08/2021.

Rilevato che:

- L'istanza presentata si riferisce alla richiesta di "*rinnovo ed ampliamento della cava di ghiaia e sabbia in*

località Fontanone” (To);

- l’area in esame e inserita in un contesto di pianura che si sviluppa in sponda orografica sinistra del Torrente Sangone, nel tratto ricompreso nel territorio del Comune di Rivalta di Torino;
- la presente attività estrattiva è stata in ultimo autorizzata in data 02/04/2020 con Determinazione Dirigenziale n. DD-A19 78 dalla Regione Piemonte, con scadenza al 20/09/2021;
- il presente progetto prevede l’escavazione di una volumetria di ghiaia e sabbia pari a circa 236.700 m³ su un’area effettiva di intervento di circa 36.350 m² esclusivamente nel settore di ampliamento, posto immediatamente a Nord dell’area impianti;
- la durata sarà pari a 5 anni ed il progetto di recupero ambientale dell’area di ampliamento prevede il ripristino del preesistente uso agrario previo ritombamento del sito;
- per quanto riguarda le aree oggetto di rinnovo dell’autorizzazione il progetto riconferma integralmente quanto già autorizzato in passato. Il precedente progetto di rinnovo dell’autorizzazione era stato già sottoposto alla Fase di Verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con D.D. n. 54-20705/2016 del 05/08/2016, con la quale la Città Metropolitana di Torino lo aveva escluso dalla successiva Fase di V.I.A.;
- l’area in disponibilità si estende complessivamente su circa 166.320 m², di cui circa 137.650 m² facenti parte dell’area in rinnovo e circa 28.670 m² facenti parte dell’area di ampliamento;
- l’area oggetto di intervento, connessa unicamente all’ampliamento in progetto, si estende su circa 36.350 m², includendo anche le superfici di raccordo interne all’area in rinnovo;
- l’area d’intervento è inserita nell’**Area contigua della fascia fluviale del Po - tratto torinese (f3)** ai sensi della L.R. n. 19/2009; pertanto, essa è soggetta al **vincolo paesaggistico-ambientale** di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lettera f) “i parchi e le riserve regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”, oltre che, parzialmente, alla lettera c) “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;
- l’area autorizzata risulta in parte interna alla Fascia A definita dal **PAI** (settore sud-orientale) ed in parte nella Fascia B, mentre quella di ampliamento rientra parte in **Fascia C** e parte al di fuori delle delimitazioni di fascia;
- parte dell’area autorizzata e la totalità dell’area di ampliamento rientrano nelle *Aree di esondazione a pericolosità media o moderata* Em (dissesti areali da PRG adeguati al PAI);
- l’area autorizzata in esame rientra nelle “parti coincidenti con impianti di escavazione e cave in attività o in disuso e relativi intorni caratterizzata da aspetti di degrado” sovrapposte, per il settore Ovest, alla “parte di pianura estensiva agricola – E3” e per il settore Est alla “parte di pianura estensiva cerealicola – E4”; l’area di ampliamento è unicamente classificata nella “parte di pianura estensiva cerealicola – E4”. Tutte le aree rientrano anche nell’ “ambito interessato dal Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po (L.R. 65/95)”;
- per l’area in ampliamento, considerato che la destinazione del PRGC non è adeguata all’attività estrattiva, nella fase autorizzatoria sarà necessario presentare la proposta di Variante Urbanistica redatta ai sensi dell’art. 8 della LR 23/2016;
- l’area estrattiva nel suo complesso risulta suddivisa in due settori dalla Variante del Dojrone, la strada provinciale che attraversa da Nord a Sud l’area in oggetto, e che attraversa l’area nella porzione centrale, collegando la Tangenziale Sud di Torino con l’autostrada A55 Torino-Pinerolo;
- all’interno del settore posto ad Est della Variante del Dojrone la Società esercente svolge un’attività di recupero rifiuti autorizzata dalla Città Metropolitana di Torino con AUA n. 167- 15899/2017 del 28/06/2017;
- la presente proposta progettuale prevede di interessare nuove aree in disponibilità della ditta istante, a

Nord dell'attuale area degli impianti, dove poter condurre l'attività di coltivazione così come già avvenuto in passato nei terreni limitrofi;

- l'area oggetto dell'ampliamento è pari a circa 36.350 m². In termini di volumi il progetto prevede l'escavazione totale di un volume lordo pari a circa 252.000 m³;
- tale soluzione intende porsi i seguenti obiettivi:
 - 1) garantire un adeguato approvvigionamento delle risorse minerarie e delle materie prime necessarie per il prosieguo dell'attività estrattiva aziendale nei prossimi anni;
 - 2) realizzare un recupero ambientale dell'area con il ritorno all'uso agricolo una volta terminati i lavori di scavo e successivamente quelli di ritombamento previsti in progetto.
- L'approfondimento del fondo scavo interesserà l'area posta a Nord dell'originario lotto 2, dove attualmente i lavori di estrazione sono ormai conclusi da anni. In particolare, si prevede di realizzare un approfondimento medio di circa 8,0 m dalle quote del piano campagna;
- la conformazione finale prevista dei luoghi al termine degli scavi prevede un piano ribassato alla quota di circa 256,00 m s.l.m. raccordato al piano dove attualmente sono installati gli impianti di lavorazione;
- le attività previste per la coltivazione della cava sono le seguenti:
 - scotico dello strato di terreno vegetale (~ 50 cm) e accantonamento in cumuli di dimensioni tali da evitare un eccessivo costipamento;
 - scavo del materiale inerte utile mediante la formazione di fronti di ribasso di altezza massima 3,0 m, per un ribasso medio totale di 8,0 m rispetto al piano campagna originario;
 - carico del materiale utile scavato su autocarri e trasporto agli impianti;
 - contestuale ritombamento del vuoto estrattivo con terre e rocce da scavo come sottoprodotti di provenienza esterna;
 - riporto del terreno vegetale sulle aree in cui il ritombamento risulta ultimato, secondo la morfologia finale prevista in progetto.
- La tipologia di materiale che previsto per il ritombamento dell'area è rappresentata da terre e rocce naturali, inerti, non inquinate e non pericolose, derivanti da scavi di origine esterna al sito di cava, nonché da quota parte dei limi derivanti dal lavaggio degli inerti di cava;
- complessivamente il progetto di ampliamento in argomento prevede lo scavo di circa 252.000 m³ di materiale, di cui 15.300 m³ di terreno vegetale e circa 236.700 m³ di materiale utile da destinarsi all'impianto di trattamento connesso alla cava;
- sulla base delle volumetrie interessate dagli interventi, il progetto sarà completato nell'arco di 5 anni, con una produzione media annuale pari a circa 47.300 m³/anno di materiale utile;
- ai fini del ritombamento della depressione morfologica indotta dall'attività estrattiva, saranno pertanto necessari circa 236.700 m³ di materiale da riportare, sui quali sarà effettuata la stesa del terreno vegetale;
- il ritombamento con terre e rocce ripristinerà l'attuale morfologia e l'area verrà ricondotta al preesistente uso agrario;
- il presente progetto prevede inoltre la prosecuzione verso Nord della barriera verde già prescritta lungo la Variante del Dojrone e la creazione di una siepe campestre che separerà la futura area agricola (area di ampliamento) da quella produttiva posta immediatamente a Sud.

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- parere unico Regionale prot. CM n.101658 del 30/09/2021.
- parere della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino prot. CM n.102223 del 01/10/2021.
- parere della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della Città metropolitana n. 97322 del

20/09/2021.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

ai fini della realizzazione del progetto, è necessaria autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi LR 23/2016 e s.m.i. di competenza della Regione Piemonte, da presentarsi secondo le modalità e i contenuti del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2/10/2017 n. 11/R, "*Regolamento Regionale di attuazione della L.R. n.23/16 in materia di attività estrattive*"; in particolare la documentazione progettuale dovrà essere redatta seguendo scrupolosamente quanto previsto dall'allegato D4 del sopra citato regolamento.

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

- l'area oggetto dell'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142, lettera f) "I parchi e le riserve regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi", e in parte in area tutelata ai sensi dell'art. 142, lettera c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua";
- dall'istruttoria condotta è emerso che l'area della cava, sia per la parte attualmente attiva che per quella in ampliamento, risulta direttamente confinante con l'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 dei "Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano, Tenimento di Stupinigi, Podere Gonzole" i quali rappresentano "sistemi territoriali di valenza storico-culturale e paesaggistica di particolare importanza: le tenute si caratterizzano per l'eccezionale integrità della trama agraria e rappresentano uno dei pochi esempi della grande proprietà fondiaria di pianura sopravvissuti nel tempo (...)", di cui alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nella nota D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, allegato B, punto 3. Inoltre il Podere Gonzole risulta sottoposto ai disposti di tutela di cui alla parte II del d.lgs 42/2004 e s.m.i ai sensi degli artt. 10-12, in forze di provvedimento espresso con D.D.R. 25/8/2005;
- per quanto riguarda la tutela archeologica ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali, si segnala come l'area oggetto di intervento rientri in un settore dell'agro di Augusta Taurinorum oggetto di occupazione agraria in epoca romana. Dal momento che tale area non è stata oggetto di edificazione in epoca moderna, si ritiene che il progetto definitivo dovrà contenere i necessari approfondimenti in merito ai possibili impatti sul patrimonio archeologico, quale componente del patrimonio culturale indicato nell'Allegato VII, punto 4, del D.Lgs. 152/2006;
- sul PRGC l'area oggetto di ampliamento è indicata come "parte di pianura estensiva cerealicola – E4", pertanto ai fini della realizzazione del progetto occorre variare la destinazione urbanistica con la procedura indicata dal combinato disposto degli art. 8 comma 4 e art. 43 comma 6 della l.r n. 23/2016: "*Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'articolo 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di cui all'articolo 29; per i rinnovi delle attività estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell' articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977*".

3. dal punto di vista progettuale:

- Considerando che parte dell'area di cava è già stata oggetto di lavori di coltivazione, l'ampliamento proposto risulta di fatto il prosieguo dell'attività estrattiva già presente;
- l'attuale attività di escavazione dell'impresa presso la Loc. Fontanone utilizza, per il lavaggio degli inerti, e come deposito dei rifiuti inerti, la limitrofa area di proprietà localizzata, secondo quanto risulta agli atti

di questa Amministrazione in Via San Luigi, 130 Rivalta;

- per l'insediamento di Via San Luigi, 130, l'impresa è in possesso di A.U.A. adottata da questa Amministrazione con provvedimento prot. n. 167-15899 del 28/06/2017 e rilasciata dal SUAP in data 06/07/2021, tale provvedimento sostituisce, tra gli altri, l'autorizzazione allo scarico, delle acque reflue industriali, derivanti dal lavaggio degli inerti e recapitante in acque superficiali (Torrente Sangone). Per il medesimo sito l'impresa è in possesso del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, approvato da questa Amministrazione ai sensi del D.P.G.R. 1/R/2006 (P.P.G.), con provvedimento prot. n. 1066-52858 del 31/12/2013, in relazione ad un'area autorizzata alla gestione dei rifiuti inerti;
- con la documentazione presentata nell'ambito del presente procedimento l'impresa dichiara di voler proseguire l'utilizzo degli impianti siti nell'area di Via San Luigi;
- a tal proposito si segnala che, qualora vi siano variazioni rispetto a quanto autorizzato con i citati provvedimenti relativi all'insediamento di Via San Luigi n. 130, l'impresa dovrà presentare idonea istanza di modifica degli stessi.

Ritenuto che:

- La modifica della cava in progetto non determinerà impatti diversi da quelli già valutati nelle precedenti istruttorie di verifica di Impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione all'estrazione;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- dall'analisi della documentazione progettuale presentata e sulla base di quanto riportato nel precedente paragrafo, si ritiene che l'intervento di rinnovo e ampliamento della coltivazione della cava in oggetto, qualora venga realizzato seguendo le corrette modalità esecutive e nel rispetto delle indicazioni tecniche ed operative contenute all'interno della documentazione presentata, non presenti criticità tali da rendere necessaria la fase di valutazione della procedura di VIA;
- il recupero ambientale previsto per le aree oggetto di scavo, con riempimento totale dello scavo, è finalizzato al ripristino delle aree agricole;
- si concorda con quanto espresso dalla Soprintendenza nel parere inviato e sopra riportato; tuttavia si ritiene che gli approfondimenti in merito agli aspetti legati alla vicinanza con i Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano e il Podere Gonzole e ai possibili impatti sul patrimonio archeologico, potranno essere adeguatamente svolti durante il successivo procedimento autorizzativo ex LR 23/2016 e s.m.i, non determinando di per sé la necessità di assoggettamento alla fase di valutazione di Impatto ambientale;
- tutte le prescrizioni e condizioni a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- qualsiasi modifica sostanziale alle previsioni progettuali e alle condizioni di esclusione riportate nella presente determina, dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati.

Ritenuto di poter escludere, pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali secondo i termini e le modalità di seguito elencate:

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA



Città metropolitana di Torino

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, al fine di consentire ad ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della LR 40/98, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere, nel rispetto dei termini di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

ANTE OPERAM

Termine per la verifica di ottemperanza: fase istruttoria ex L.r. 23/2016 e smi.

Fase di progettazione: condizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi.

(condizione verranno verificate dalla Regione Piemonte):

nel progetto da presentare ai sensi della LLRR 23/2016 e smi: :

- dovranno essere adeguatamente esaminati e approfonditi tutti gli aspetti pianificatori e progettuali, dettagliati in premessa;
- dovrà essere predisposta una apposita relazione paesaggistica di approfondimento delle potenziali interferenze col vincolo dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano e con il patrimonio archeologico, redatta da un tecnico abilitato, prendendo contatti con la Soprintendenza.

IN CORSO D'OPERA

Termine per la verifica di ottemperanza: In corso d'opera

Fase di esercizio dell'attività estrattiva

condizioni che verranno verificate dalla Regione Piemonte

Adempimenti

contestualmente alla presentazione del progetto definitivo ex LR 23/2016 e smi alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Dlgs 152/2006 e smi dovrà essere presentata una "**relazione di ottemperanza**" in formato elettronico contenente i riferimenti per il riscontro puntuale delle condizioni ambientali sopra indicata ;

all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino e alla Città Metropolitana dovrà essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere eventuali controlli in fase di realizzazione del progetto;

la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino dovrà essere coinvolta nelle successive fasi autorizzatorie del progetto ex LR 23/2016 e Dlgs 42/2004.

Visti:

- i pareri dei soggetti interessati, in atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

- il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale";
- il Dlgs 16 giugno 2017, n. 104;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo: di **escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98 e smi, il progetto di "*rinnovo ed ampliamento della cava di ghiaia e sabbia in località Fontanone*" presentato in data **12/08/2021** il sig. Renato FECHINO in qualità di legale rappresentante della Ditta CAVE SANGONE SPA con sede legale in RIVALTA DI TORINO (TO), via SAN LUIGI n. 130, e Codice Fiscale 00919010017 - dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), **subordinatamente agli adeguamenti progettuali descritti in premessa, al rispetto delle condizioni ambientali di esclusione espresse in premessa e all'esito positivo della verifica della "relazione di ottemperanza"** presentata secondo quanto disposto al punto n. 1 degli adempimenti, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Dlgs 152/2006 e smi.

AVVERTE

Che eventuali omissioni e/o violazioni dei dispositivi della presente determinazione, nonché la mancata presentazione della "Relazione di ottemperanza", di cui alla al punto 1), comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 29 del D.lgs 152/2006.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998, pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 15/11/2021

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO



Città metropolitana di Torino

Firmato digitalmente da Claudio Coffano